

DISCIPLINARE DI GARA

“FORNITURA, TRASPORTO, POSA IN OPERA DI CONTAINER PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI SPECIALI SUL TERRITORIO NAZIONALE”

Procedura Aperta in ambito comunitario, ex art.60 ai sensi del D.Lgs. 50/2016, volta alla conclusione di un Accordo Quadro con un unico Operatore economico.

CIG 8842046F2C

PREMESSA

Il presente documento costituisce il Disciplinare della Gara Comunitaria, a Procedura Aperta, indetta da ENAV S.p.A. (di seguito ENAV) per la conclusione di un Accordo Quadro (nel prosieguo anche Contratto), **con un unico Operatore Economico**, ai sensi dell'art. 54 del D. lgs 50/2016 e s.m.i.

Per la presente procedura, ENAV intende avvalersi dell'“Inversione Procedimentale”, di cui all'art. 133, c. 8, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., esaminando le offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa.

I richiami ed i rinvii al Bando di gara, contenuti nel presente documento e nei suoi allegati, devono intendersi riferiti al Bando di Gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Documentazione

Oltre che dal presente Documento, che reca la disciplina delle modalità di partecipazione alla procedura, la documentazione di gara, descrittiva delle condizioni e termini di espletamento dell'appalto nonché di ogni dettaglio tecnico cui si fa integrale rinvio - quale parte integrante e sostanziale del Disciplinare - è composta dagli allegati di seguito indicati:

- ALL. A SPECIFICA TECNICA**
 - A1 ELENCO DEI SITI**
- ALL. B DGUE**
- ALL. C DOCUMENTO INTEGRATIVO DI PARTECIPAZIONE**
- ALL. D D.INFO**
- ALL. E SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**
- ALL. F SECURITY POLICY**
- ALL. G MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA**
- ALL. H COMUNICATO COVID**
- ALL. I ANAGRAFICA FORNITORI**

Resta fermo che le prestazioni, oggetto di approvvigionamento dovranno essere effettuate conformemente alle prescrizioni, caratteristiche, termini e modalità contenute nel presente disciplinare e relativi allegati.

In attesa della piena operatività della nuova piattaforma di *public procurement* di ENAV, la procedura di gara sarà pubblicata sul sito internet www.enav.it nella sezione bandi di gara e le offerte dovranno prevenire in forma cartacea.

La documentazione di gara è disponibile sul sito *internet* di ENAV all'indirizzo www.enav.it si accede dalla *home page* alla sezione bandi, aperti, forniture e si entra nella sezione dedicata alla presente procedura.

1. DURATA DEL PROCEDIMENTO

La durata, del presente procedimento e della relativa garanzia provvisoria, è fissata in 180 giorni naturali consecutivi, dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, co.2 della L. 241/90 e dall'art. 32, co. 4 del D.Lgs. 50/16.

2. OGGETTO

Oggetto del presente Disciplinare è l'affidamento dell'appalto concernente la ***“Fornitura trasporto e posa in opera di container per il deposito temporaneo di rifiuti speciali sul territorio Nazionale”***.

L'appalto ha per oggetto la fornitura, il trasporto e la posa in bolla dei container, dedicati allo stoccaggio di contenitori di rifiuti speciali su tutto il territorio nazionale come da elenco siti riportato nell'allegato A1 e specifica tecnica riportata all'allegato A. Il fabbisogno complessivo è di 120 container da consegnare in 72 Siti Aeroportuali ENAV.

La peculiarità della fornitura di container è che il prefabbricato dovrà essere provvisto di idonea targa di identificazione, recante la marcatura CE e la rispondenza alla normativa ATEX (D.Lgs.n.85/2016 ovvero 2014/34/UE). Inoltre, il container dovrà essere completo di dichiarazione UE di conformità.

I container **oggetto di fornitura** sono di due tipologie:

- n.105 di tipo A deposito grande (6mx2,5m)
- n.15 di tipo B di dimensioni ridotte (4mx2,5m)

Le **attività collegate** all'appalto sono:

- la consegna su tutto il territorio nazionale (isole minori comprese);
- la posa in opera che avverrà in aree di lavoro interne ai sedimi aeroportuali e/o presso siti ubicati in zone rurali.

Le caratteristiche su menzionate richiedono un impegno di razionalizzazione degli interventi sui siti, con l'obiettivo di strutturare il più possibile le forniture in argomento, delineando i tempi, le modalità esecutive e la base dei costi relativi alle attività ad oggi prevedibili.

Tale obiettivo è perseguibile con l'adozione dello strumento contrattuale dell'**Accordo Quadro**, che definendo la tipologia di container ed il costo dello stesso unitamente al trasporto e al servizio di posa, permette una visione di insieme ed uno standard omogeneo di realizzazioni.

Considerata l'omogeneità della fornitura l'appalto è strutturato in un unico lotto, ex art. 51 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., ed è finalizzato alla stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D. lgs 50/2016.

2.1 TRASPORTO, SCARICO E CONSEGNA

I servizi connessi alla fornitura oggetto del presente appalto sono da intendersi comprensivi di trasporto, scarico e corretta posa del container in Sito.

Lo scarico dovrà avvenire con gru nella posizione indicata dal personale ENAV responsabile di Sito.

Il posizionamento a terra dovrà essere effettuato seguendo il Manuale d'uso del container; se necessario il fornitore dovrà procedere al livellamento della superficie di appoggio mediante idonei spessori.

Al termine della posa si dovrà procedere alla verifica della perfetta orizzontalità del prefabbricato nonché alla perfetta funzionalità dei serramenti.

2.2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Il deposito container dovrà essere del tipo monoblocco prefabbricato, dotato di certificazione ATEX ed avente le dimensioni di seguito indicate.

Container tipo A

		Tolleranza
LUNGHEZZA (ingombro esterno)	6100 mm	+10%
LUNGHEZZA (min. interna)	6000 mm	
LARGHEZZA (ingombro esterno)	2400 mm	+10%
LARGHEZZA (min. interna)	2300 mm	
ALTEZZA (ingombro esterno)	2600 mm	+15%
ALTEZZA (min. interna)	2400 mm	

Container tipo B

		Tolleranza
LUNGHEZZA (ingombro esterno)	4100 mm	+10%
LUNGHEZZA (min. interna)	4000 mm	
LARGHEZZA (ingombro esterno)	2400 mm	+10%
LARGHEZZA (min. interna)	2300 mm	
ALTEZZA (ingombro esterno)	2600 mm	+15%
ALTEZZA (min. interna)	2400 mm	

Il container dovrà essere dotato di una porta a due ante cm. 180x220h su uno dei lati corti, tamponata con pannello parete.

La porta e la parete frontale dovranno essere dotate di griglie di areazione per consentire un'adeguata ventilazione naturale. Le griglie in alluminio avranno le alette inclinate ed una zanzariera interna.

Le pareti dovranno essere realizzate con pannelli tipo sandwich coibentate in poliuretano espanso spessore minimo pari a 40mm, rivestite su entrambi i lati da lamiera zincata preverniciata colore bianco/grigio, microgrecata.

La copertura sarà costituita da pannelli tipo sandwich come indicato sopra, completa di greca avente spessore 30-40mm in lamiera zincata e preverniciata di colore bianco/grigio RAL 9002.

Infissi in alluminio verniciato.

Il basamento in profilati di lamiera zincata, con tubolari saldati sotto il basamento.

Il container dovrà essere caratterizzato da una vasca di contenimento liquidi in lamiera zincata di altezza 120-130mm, saldata e sigillata. Il bacino di contenimento dovrà avere una capacità almeno pari a 100lt.

Sopra la vasca e come piano di calpestio su tutta la superficie, dovrà essere predisposta una griglia metallica zincata a caldo antiscivolo, di tipo flottante, con portata non inferiore a 300 kg/mq.

La chiusura della porta d'accesso dovrà essere a filo del piano di calpestio e cioè a filo della griglia sopra descritta.

Al fine di consentirne la movimentazione, il prefabbricato sarà provvisto di golfari di sollevamento ovvero di tasche inferiori per le forche di carrelli elevatori.

Per un agevole carico del container, la fornitura dovrà essere completa di un'adeguata rampa metallica da predisporre lungo la dimensione d'accesso. La superficie della rampa sarà in lamiera mandorlata con trattamento anticorrosivo.

3. PROCEDURA

Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ex art. 60 del d.lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione a favore del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

4. DURATA

La durata complessiva dell'Accordo Quadro è di 2 (due) anni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula.

All'Accordo Quadro verrà data concreta attuazione mediante l'emissione di Lettere d'Ordine Applicative "LOA".

Resta inteso che, l'Accordo Quadro cesserà la sua efficacia alla scadenza naturale del termine di durata anche qualora l'importo complessivo non venga esaurito, senza che l'Aggiudicatario possa avanzare pretese di sorta e, quindi, compenso, indennizzo o rimborso per il mancato raggiungimento dell'importo massimo contrattuale.

5. VALORE ECONOMICO E MINIMO GARANTITO

L'importo complessivo massimo stimato dell'appalto, posta la durata dell'Accordo Quadro (2 anni), ammonta ad **€1.588.000,00** oltre IVA.

L'importo del contratto che sarà rilasciato terrà conto del ribasso massimo offerto in gara. Tale ammontare trattandosi di Accordo Quadro rappresenta l'importo massimo spendibile da ENAV nel corso della vigenza contrattuale.

Il minimo garantito dell'Accordo Quadro è fissato nel 30% del valore complessivo del contratto.

In riferimento alla gara, non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da interferenze, che sono pertanto pari a zero. Qualora nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni si evidenziassero interferenze, i relativi costi ed oneri saranno a carico di ENAV.

Non è prevista revisione prezzi per tutta la durata dell'appalto.

ENAV si riserva di avvalersi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di acquistare beni e servizi o importare beni senza l'applicazione dell'IVA ai sensi dell'art.8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72;

6. MODIFICHE DELL'ACCORDO QUADRO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Fermo restando quanto prescritto nell'art. 106 del D.Lgs. 50 del 2016, il Gruppo ENAV, nell'ambito della vigenza contrattuale, si riserva, alla luce delle economie ottenute in sede di gara, con riferimento all'Accordo Quadro stipulato:

- di introdurre variazioni quantitative in aumento ed in diminuzione alle prestazioni, specificamente previste nel contratto, con l'obbligo del fornitore ad assoggettarvisi alle stesse condizioni del contratto e sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale.
- ENAV, inoltre, nel corso della vigenza contrattuale si riserva la facoltà di apportare ulteriori variazioni al contratto purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività in oggetto, fino alla concorrenza di un ulteriore 30% alle condizioni concordate con il fornitore.
- Per prestazioni non previste in contratto per le quali si renda necessario che il fornitore presenti una nuova offerta, variazioni ed aggiunte saranno disciplinate da appositi atti negoziali in conformità alla normativa vigente.
- Qualora, durante l'esecuzione delle prestazioni sopravvenisse la necessità di effettuare modifiche delle prestazioni che non comportano variazioni degli oneri, il Fornitore dovrà eseguire le modifiche dopo l'intervenuta approvazione di ENAV.

Le suddette modifiche saranno effettuate ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. a) e e) del D.Lgs. 50/2016.

7. MODALITÀ DI ESECUZIONE

L'Operatore Economico aggiudicatario della gara dovrà impegnarsi a stipulare apposito atto contrattuale corrispondente allo Schema di Accordo Quadro, allegato sub E al presente Disciplinare.

L'esecuzione delle singole prestazioni dell'Accordo Quadro sarà attivata mediante specifiche Lettere d'Ordine Applicative - "LOA", che rappresentano a tutti gli effetti appendice all'Accordo Quadro.

L'affidamento delle LOA avverrà in applicazione delle condizioni stabilite nell'Accordo Quadro.

Al riguardo, si evidenzia che:

- 1) a valle della stipula dell'Accordo Quadro, con l'aggiudicatario, si procederà all'emissione della Lettera d'ordine applicativa (LOA) ed all'invio della stessa all'indirizzo *pec* indicato all'atto dell'offerta;

- 2) la determinazione degli elementi da acquisire è demandata a ciascuna LOA, nell'ambito della quale sarà indicato l'oggetto, il sito di consegna, le quantità, l'importo ed i termini di esecuzione, oltreché tutte le prescrizioni necessarie a regolare il dettaglio della prestazione;
- 3) gli elementi ed il valore della fornitura e delle prestazioni connesse, riferibili a ciascuna LOA, saranno definiti sulla base del Modello di Offerta e dei prezzi determinati dall'offerta.
- 4) le LOA, che daranno corso all'Accordo Quadro, potranno essere emesse solo ed esclusivamente nel periodo di vigenza dello stesso.

8. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura, i soggetti individuati all'art. 45 e ss del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.

È ammessa la partecipazione di **imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, G.E.I.E.** con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., ovvero di operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'UE, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi di stabilimento.

È ammessa, inoltre, la partecipazione di **Consorzi di imprese** con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 47 e ss del D.Lgs. n. 50/16.

È consentita la partecipazione da parte di RTI, consorzi ordinari ex art. 2602 cod. civ. o G.E.I.E., di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.:

- **già costituiti**, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario nel caso di raggruppamento, ovvero costituiti nel caso di consorzio o G.E.I.E. ex art. 45, c.2 lett. d) e) g) del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i;
- **non ancora costituiti**, a condizione che:
 - a) l'offerta sia sottoscritta, nelle forme richieste nell'ambito del presente disciplinare, dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il G.E.I.E;
 - b) l'offerta contenga l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese costituiranno il consorzio o il G.E.I.E., ovvero, nell'ipotesi in cui intendano costituire un raggruppamento, di cui alla lettera d) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/16, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti ex art. 48, c.8 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i..

Resta fermo quanto previsto, nel presente disciplinare, in ordine al possesso dei requisiti in RTI/G.E.I.E./Consorzio.

Impresa in concordato preventivo con continuità aziendale

-Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, del R.D. 16/3/1942 n. 267 e s.m.i. l'impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici nel rispetto delle condizioni ivi previste.

- Può altresì partecipare riunita in un raggruppamento temporaneo di imprese a condizione che non rivesta la qualità di mandataria, ai sensi dell'art. 33, comma 3 del D.L. n. 83/2012, convertito in L. n.

134/2012, e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Black List

Ai sensi dell'art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nella *black list* di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ENAV effettuerà, nei confronti di tutti i concorrenti, i dovuti controlli d'ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 in possesso dell'autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l'autorizzazione medesima.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
In Particolare:

- **ai sensi dell'art. 48, c. 7 del Codice, è vietato** ai Concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o *consorzio ordinario* di concorrenti, pena **l'esclusione** dalla gara dell'impresa medesima e dei R.T.I. o consorzi ordinari, ai quali l'impresa partecipa;
- **ai sensi dell'art. 48, c. 7 del Codice, è vietato** al Concorrente che partecipa in raggruppamento o *consorzio ordinario* di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi stabili, di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/16, sono tenuti ad indicare, nel Documento Integrativo di partecipazione (All. C), se e per quali consorziati il consorzio concorre.

Per quanto riguarda i consorzi di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 50/16, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

Infine,

- **è vietata, a pena di esclusione, la partecipazione** di Concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

ENAV escluderà i Concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

In caso di esistenza di situazioni di controllo, il concorrente indica le imprese sulle quali esercita il controllo e le imprese da cui è controllato nel Documento Integrativo di partecipazione, allegato al presente disciplinare.

9. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Facendo seguito alla previsione di cui all'articolo 83 del Codice, ENAV si è determinata a prevedere un limite di partecipazione alla presente procedura connesso ai fatturati aziendali, quale elemento necessario ed imprescindibile per poter selezionare Operatori dotati di un adeguato grado di affidabilità rispetto alle attività oggetto di appalto.

In particolare, con tali requisiti si intende effettuare la selezione di operatori economici:

- dotati di capacità economica e finanziaria proporzionata al valore dell'appalto;
- dotati di capacità professionale e tecnica, idonea a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo delle prestazioni, in considerazione della rilevanza, anche economica, dell'approvvigionamento;
- che hanno fatto del settore merceologico oggetto d'appalto il loro *core business* e, pertanto, siano in grado di garantire, oltre alla qualità delle prestazioni, anche la continuità della fornitura in ragione della durata dell'appalto.

Ciò detto, il requisito di capacità economico finanziaria è stato determinato in modo tale da garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore oggetto di gara. In particolare, nella quantificazione dei menzionati requisiti è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi di riferimento.

Ex articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il Concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ex art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economici/tecnici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Ai fini della partecipazione alla presente gara, i Concorrenti devono essere in possesso, **pena l'esclusione**, dei requisiti sottonotati.

I. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

Situazione personale degli operatori economici (punto III.1.1 bando G.U.U.E.)

L'Offerente, ai fini della partecipazione, dovrà possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti di partecipazione di seguito elencati:

- a) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- b) iscrizione, per attività inerenti al presente appalto, in qualità di produttore, distributore o *partner* commerciale, nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
- c) non sussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

In caso di partecipazione in forma associata, si rappresenta che i predetti requisiti devono essere posseduti:

- ◆ da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di R.T.I./G.E.I.E. (sia costituito che costituendo);
- ◆ da ciascuna delle imprese consorzianti o consorziate in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. nr. 50/16 (sia costituito sia costituendo);
- ◆ dal Consorzio e dalle imprese indicate quali designate esecutrici nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. nr. 50/16.

In ragione di quanto previsto dall'art.83 comma 4, lett. a) e comma 6 del D.Lgs 50/16 e s.m.i, considerata la natura dell'affidamento, la rilevanza delle attività per cui si procede, ENAV ha determinato di prevedere un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato aziendale e, in particolare, al requisito di fatturato specifico realizzato nella prestazione oggetto dell'appalto.

II. REQUISITI DI IDONEITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

Capacità economica e finanziaria (punto III.1.2 bando G.U.U.E.)

L'Offerente, ai fini della partecipazione alla gara, dovrà possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti di partecipazione di seguito elencati:

- a) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, approvati alla data di pubblicazione del bando, **un fatturato medio annuo non inferiore ad €400.000,00** (quattrocentomila/00 euro), IVA esclusa;
- b) Aver eseguito nell'ultimo quinquennio, con buon esito, **un contratto per la fornitura/commercializzazione di Container**, di importo non inferiore a **€300.000,00** (trecentomila/00) IVA esclusa oppure due contratti il cui ammontare complessivo cumulato ammonta ad almeno **€400.000** (quattrocentomila/00).

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere riportati al periodo di attività.

In caso di partecipazione in R.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E. i requisiti di cui ai punti a) e b), dovranno essere posseduti dal R.T.I./G.E.I.E./Consorzio ordinario nel loro complesso, fermo restando che la Mandataria/Capogruppo dovrà possedere gli stessi in misura maggioritaria rispetto agli altri componenti del R.T.I./G.E.I.E./consorzio ordinario.

Resta fermo l'obbligo in capo a ciascuna impresa componente il RTI/Consorzio/G.E.I.E. di rilasciare la dichiarazione di cui al DGUE relativa al proprio fatturato.

In caso di partecipazione del consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'art. 45, i requisiti di cui ai punti a) e b) devono essere posseduti dal consorzio nei modi e nelle forme stabiliti dalla normativa vigente. *Fermo restando l'obbligo, in capo a ciascuna Consorziata, oltreché al Consorzio, di rendere la dichiarazione, nell'ambito del DGUE, afferente al proprio fatturato annuo.*

III. REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICA

Capacità tecnica (punto III.1.3 bando G.U.U.E.)

L'Offerente, ai fini della partecipazione, dovrà possedere il requisito di partecipazione che segue:

- a) possesso della certificazione, secondo lo *standard* ISO 9001, relativa a tutti i processi dell'organizzazione per la fornitura oggetto dell'appalto. Detta certificazione dovrà essere in corso di validità, rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico.

Tale requisito dovrà essere posseduto:

- ◆ In caso di partecipazione in R.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E., da tutte le imprese che svolgeranno le attività oggetto di appalto;

- ◆ In caso di partecipazione del consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'art. 45, dalla/le consorziata/e esecutrice/i che erogherà/anno la prestazione oggetto di certificazione, ovvero dal Consorzio stesso. Si applica l'art. 87 del D-Lgs. 50/16 s.m.i..

I requisiti formeranno oggetto di apposita dichiarazione, da rendere nell'ambito del Documento Integrativo di partecipazione in allegato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i.

8.1 AVVALIMENTO

Relativamente alla gara in oggetto, il Candidato - singolo, consorziato o raggruppato, ex art. 45 del D. Lgs 50/16 e s.m.i.- potrà soddisfare il possesso dei requisiti di idoneità economico finanziaria e/o tecnici, necessari per partecipare, avvalendosi delle capacità/requisiti di altri operatori economici, anche partecipanti al raggruppamento, ai sensi e con le modalità ex art. 89 D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., dichiarandolo espressamente nel DGUE.

L'ausiliaria deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara, mediante la presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Il Concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento **dovrà produrre**, nella busta A dedicata alla documentazione amministrativa "*Documentazione in caso di avvalimento*":

- 1) **Documento di gara Unico Europeo dell'impresa ausiliaria**, sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria o da un suo Procuratore, ai sensi del DPR 445/2000, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI);

Tutte le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, dovranno essere rese dal Legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 con le modalità stabilite al successivo punto **Documento Unico di Gara Europeo (DGUE)**.

- 2) **dichiarazione di avvalimento**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell'Impresa Ausiliaria;

- 3) **dichiarazione, dell'impresa Ausiliaria, di messa a disposizione del requisito**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria nella presente procedura (in caso di procuratore il cui nominativo e i relativi poteri non siano riportati nella C.C.I.A.A., dovrà essere prodotta apposita procura) attestante:

- I. il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/16, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
- II. l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

- 4) **Originale sottoscritto digitalmente del Contratto** o copia informatica del documento analogico, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, autenticata dal notaio mediante firma digitale, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione i mezzi prestati necessari per tutta la durata del Contratto. **A tal fine il contratto di**

avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria.

Il contratto di avvalimento, inoltre, dovrà:

- ♦ ai sensi dell'art. 88 comma 1 lett. a) del DPR 207/2010, **essere determinato nell'oggetto, nella durata**, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento;
- ♦ riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione "di quanto prestato" in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento (**dettaglio del requisito prestato**).

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del D. Lgs 50/16 e di quanto previsto ex art. 89, ENAV escluderà il concorrente ed escuterà la cauzione provvisoria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto. Si precisa, inoltre, che in caso di ricorso all'avvalimento:

- **non è ammesso**, ai sensi dell'art. 89, comma 7 del D.Lgs. nr.50/16, che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria, **pena l'esclusione** di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- **non è ammessa**, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7 del D.Lgs. nr. 50/16, la partecipazione contemporanea, dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, **pena l'esclusione** di entrambe le imprese, **ad eccezione dell'avvalimento fra imprese che partecipano al medesimo R.T.I./Consorzio/G.E.I.E;**
- **è ammesso** che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito, qualora frazionabile.

È sanabile mediante *soccorso istruttorio*, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento e/o del contratto di avvalimento, a condizione che detta documentazione sia preesistente e comprovabile con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

10. GARANZIE

L'offerta del concorrente dovrà essere corredata di:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% **dell'importo a base d'asta** da costituirsi mediante fideiussione, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, salva l'applicazione della/e riduzione/i per il possesso della/e certificazione/i di cui al comma 7 del citato articolo 93.

Segnatamente, il Concorrente produrrà una **garanzia provvisoria** di importo pari ad **€31.760** per la partecipazione.

- 2) **una dichiarazione di impegno**, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, **di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare**, qualora il Concorrente risulti aggiudicatario, **la garanzia definitiva**, ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice e del successivo paragrafo "Garanzia Definitiva".

Detto impegno non dovrà essere prodotto da parte delle microimprese, delle piccole e medie imprese nonché da parte dei Raggruppamenti Temporanei di Impresa/Consorzi Ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:

- *in caso di R.T.I./Consorzio ordinario costituiti:*

dall'Impresa mandataria o consorzio con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento/consorzio ordinario;

- *in caso di R.T.I./Consorzio ordinario costituendo:*

- da una delle imprese raggruppande o consorziande, con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande/ consorziande;

-*in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co.2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 non ancora costituito:*

- da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;

-*in caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 co. 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 già costituito o dei consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/16:*

- dal Consorzio medesimo.

Ai sensi dell'art. 93 comma 8 bis D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di **cauzione o di fideiussione** (dovrà essere conforme agli schemi tipo, di cui all' art. 103 c. 9 del citato decreto, ove vigenti).

La stessa dovrà essere inserita nella busta A dedicata alla documentazione amministrativa.

La fideiussione potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Come precisato con Comunicato della Banca d'Italia del 12/5/2016, possono esercitare l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo "albo" ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l'iscrizione nel medesimo "albo", abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso.

Si precisa in particolare che, stante anche l'adozione delle disposizioni attuative del D.Lgs. 141/2010 (il DM del 2.4.2015, n. 53 e la Circolare della Banca d'Italia 288 del 3.4.2015) e nelle more della loro completa applicazione, la garanzia provvisoria potrà essere rilasciata da:

- intermediari finanziari che risultano già iscritti al nuovo albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La **garanzia provvisoria**, nonché la successiva **dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva** qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, **dovranno essere prodotte** secondo una delle due modalità seguenti:

- **sotto forma di documento informatico**, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. n. 82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto;

ovvero, in alternativa:

- **sotto forma di copia informatica di documento cartaceo** secondo le modalità previste dall'art. 22, comma 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito: i) dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile. La conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 cod.civ.;
- l'operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di ENAV.

La validità temporale della garanzia non potrà essere inferiore a 180 giorni naturali consecutivi dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Detta garanzia dovrà, inoltre, essere corredata, dall'impegno del garante a rinnovare la stessa, su richiesta di ENAV, per la durata di ulteriori 180 giorni qualora, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:

- da una autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, e sottoscritta digitalmente con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell'istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, ENAV si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori

in alternativa

- dalla dichiarazione notarile, sottoscritta digitalmente, che attesti il potere di impegnare il soggetto fideiussore da parte di chi sottoscrive la fideiussione.

Ferma la produzione di apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, ENAV provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto.

L'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento, non cumulabile, con quello di cui sopra nei confronti delle micro imprese, piccole e medie imprese e Raggruppamenti di Operatori Economici o Consorzi Ordinari costituiti esclusivamente da micro imprese, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con le riduzioni di cui sopra, per i concorrenti in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con le riduzioni di cui sopra per i concorrenti che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle indicate riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti/certificazione e lo/le documentazioni nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, **non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti**, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di Impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Premesso che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente, si significa che l'importo della cauzione:

- ✓ può essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall'art. 93, D.Lgs. n. 50/2016, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso;
- ✓ è individuato con la seguente modalità: ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della cauzione, che deriva dall'applicazione della riduzione precedente.

$$C=C_b \times (1-R_1) \times (1-R_2) \times (1-R_3) \times (1-R_4)$$

Dove:

C = Cauzione

Cb = Cauzione base

R1 = riduzione del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 oppure del 50 % nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e Raggruppamenti di Operatori Economici o Consorzi Ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

R2 = riduzione del 30% in caso di possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% se l'offerente è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

R3 = riduzione del 20% in caso di possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

R4 = riduzione del 15% in caso di sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 oppure un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve allegare al DGUE la/e copia/e scansionata/e della/e certificazione/i di cui sopra. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà essere attestato con la dichiarazione, resa dal Concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso della/e detta/e certificazione/i e sottoscritta digitalmente e, quindi, mediante il Documento Integrativo di Partecipazione allegato al presente Disciplinare.

In caso di partecipazione in RTI, così come definito dall'art 48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nonché in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016 o G.E.I.E., **il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo laddove tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario o il G.E.I.E. siano in possesso della/e predetta/e certificazione/i /registrazioni/inventari/impronte/rating/attestazioni, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.**

In caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente **può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio o le consorziate esecutrici sia/ano in possesso della/e predetta/e certificazione/i, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.**

Le relative dichiarazioni dovranno essere, come detto, rilasciate all'interno del Documento integrativo di partecipazione, come successivamente indicato.

Ai sensi dell'art. 93 comma 6, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Per i concorrenti non aggiudicatari la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione.

Garanzia definitiva

All'atto della stipula dell'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario dovrà prestare una garanzia fidejussoria, pari al 10% dell'importo dell'Accordo Quadro, a favore di ENAV.

La fidejussione o polizza fidejussoria, sottoscritta da soggetti abilitati dagli Istituti emittenti, dovrà essere autenticata da notaio ed essere irrevocabile.

Qualora il ribasso offerto dall'Offerente aggiudicatario sia superiore al 10 per cento, la cauzione definitiva dovrà essere incrementata di tanti punti percentuali quanti quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Per fruire di tale beneficio, l'aggiudicatario dovrà produrre, se non precedentemente prodotta, detta certificazione di qualità, in originale o copia conforme. In alternativa, a dimostrazione del requisito, potrà essere prodotta una dichiarazione rilasciata dall'Ente Certificatore, attestante il possesso della certificazione di qualità di cui sopra, indicante il numero e la data del rilascio del certificato, l'organismo che lo ha rilasciato, la data di scadenza.

Si applicano, altresì, le ulteriori riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

Tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La suddetta garanzia dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 cod. civ.;
- l'operatività della garanzia, anche per il recupero delle penali contrattuali, entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di ENAV;
- la validità fino alla comunicazione di svincolo da parte di ENAV.

La fidejussione o polizza fidejussoria dovrà essere sottoscritta da soggetti abilitati dagli Istituti emittenti, autenticata da notaio che attesti altresì la qualifica rivestita dal firmatario ed essere irrevocabile.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato o inesatto adempimento del Contratto.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Accordo Quadro.

Non è previsto lo svincolo progressivo della cauzione in relazione all'avanzamento delle attività, pertanto, la garanzia sarà svincolata nella misura del 100% (cento per cento) al termine dell'esecuzione del contratto.

In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

11. CONTENUTO DELL' OFFERTA

L'Offerta dovrà essere composta, a pena di esclusione, dalle seguenti parti distinte

PARTE A Documentazione Amministrativa

PARTE B Offerta economica

L'Offerta dovrà essere presentata **esclusivamente in forma cartacea, pena l'esclusione**, sulla base del modello di offerta allegato alla documentazione di gara, entro il termine perentorio, di cui al presente disciplinare, secondo le forme e con le modalità di cui al presente articolo e agli articoli successivi del disciplinare.

10.1. BUSTA A - "Documentazione Amministrativa"

Nella busta A "Documentazione Amministrativa" dovrà essere inserita la documentazione di seguito riportata.

- Documento Unico di Gara Europeo (**DGUE**) – All. B conforme allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e s.m.i., messo a disposizione dalla Stazione Appaltate sito www.enav.it, attestante, tra l'altro il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. Il DGUE dovrà essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante o da un suo Procuratore, ai sensi del DPR 445/2000, "DGUE ed eventuale documentazione".

In caso di RTI o Consorzio o G.E.I.E., **un DGUE**, sottoscritto digitalmente da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura, **dovrà essere prodotto:**

- da ciascuna delle imprese componenti il RTI/G.E.I.E. o il Consorzio, in caso di RTI/G.E.I.E. o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;
- dal Consorzio medesimo e da ciascuna delle imprese consorziate indicate quali esecutrici/concorrenti, in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016;
- eventuale, in caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria;

In caso di Procuratore, i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la Procura nell'apposita Sezione/Richiesta amministrativa.

In caso di avvalimento, il DGUE dovrà essere presentato anche dall'impresa ausiliaria e inserito nella busta A unitamente alla documentazione amministrativa denominata "documentazione in caso di avvalimento".

Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché al Comunicato dell'ANAC del 08 Novembre 2017 per quanto non modificato dal c.d. DL Sblocca Cantieri e comunque alle seguenti ulteriori istruzioni.

Con il DGUE, il Concorrente dovrà, tra l'altro autodichiarare, ai sensi del DPR 445/2000:

- a. il possesso di tutti i requisiti richiesti al punto III.1.1 dal **Bando di gara**.

In particolare, il Concorrente dovrà indicare il numero di iscrizione al registro delle imprese e l'oggetto sociale;

- b. il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al punto III.1.2 del Bando di gara;
- c. il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica di cui al punto III.1.3 del Bando di gara.
- d. *in caso di ricorso all'avvalimento, l'identità dell'Impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di avvalimento e cosa e quanto l'ausiliaria metterà a disposizione: **l'impresa ausiliaria dovrà produrre un DGUE apposito firmato digitalmente da soggetto munito di idonei poteri, con il quale lo stesso fornisca le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II, della parte III, della parte IV e della parte VI del DGUE allegato.***

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del DL n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Tutte le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1) e 2) del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere:

- **effettuate da parte dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri;**
- **riferite a tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016** (ovvero il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque fino alla presentazione dell'offerta). Con riferimento all'esatta indicazione dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 richiamato, si rinvia al Comunicato dell'A.N.A.C. del 26 ottobre 2016.

Si precisa, inoltre, che:

- in caso di acquisizione/cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, le dichiarazioni di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 dovranno essere rese anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo, che hanno operato presso la impresa acquisita/cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nel'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente;
- nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente di cui all'art. 80, comma 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016, e siano state adottate misure di *self cleaning*,

dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ENAV ogni opportuna valutazione.

Detta documentazione, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o da un suo Procuratore (la cui procura sia stata prodotta come previsto nel presente Disciplinare) dovrà essere **inserita nella busta A “Documentazione Amministrativa” con la specifica “Eventuale ulteriore documentazione amministrativa”**.

Qualora vi sia/no soggetto/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta che sia/no oggetto di provvedimento/i di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16, l'impresa dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante la produzione di ogni documento (a titolo esemplificativo: assenza di collaborazione/licenziamento/avvio di una azione risarcitoria/denuncia penale) idoneo a comprovare l'estromissione del/i soggetto/i dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali.

Con riferimento al requisito di cui al paragrafo **8. I. lett. c)** del presente disciplinare, si precisa che, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o enti privati in controllo pubblico non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Si precisa, inoltre, che ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, l'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 ha chiarito che devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici o degli enti privati in controllo pubblico anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al medesimo D.Lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico stabiliscono un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

In caso di raggruppamenti temporanei/G.E.I.E./consorzi ordinari di concorrenti, il concorrente dovrà indicare l'impresa mandataria e le mandanti. **La relativa dichiarazione dovrà essere rilasciata nell'Allegato C “Documento Integrativo di partecipazione”**.

In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) il Concorrente dovrà specificare i consorzi per i quali il Consorzio concorre. In caso contrario, il consorzio eseguirà la prestazione con la propria organizzazione di impresa. **La relativa dichiarazione dovrà essere rilasciata nell'Allegato C “Documento Integrativo di partecipazione”**.

• **Dovranno, inoltre, essere prodotti:**

- 1) **In caso di partecipazione di consorzio** di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 **non iscritto alla CCIAA, copia scansionata dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio.**
- 2) Nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall'atto costitutivo o dallo Statuto, dovrà essere prodotta **copia scansionata della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice,** dalla quale si evinca la volontà di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; la mancata produzione di detta documentazione non comporta l'esclusione.

- 3) **In caso di partecipazione in R.T.I., G.E.I.E. o Consorzio** ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016 **già costituito**, fatto salvo quanto espressamente dichiarato nel DGUE allegato al presente Disciplinare, dovrà essere presentata **copia scansionata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio** (e, se del caso, delibera dell'organo deliberativo delle consorziate esecutrici qualora non risultino nell'Atto costitutivo).

Il mandato speciale del RTI/G.E.I.E. e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/G.E.I.E. o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP – ora A.N.AC. - n. 4 del 7 luglio 2011). Resta inteso che qualora il mandato speciale del RTI/G.E.I.E. e l'atto costitutivo del consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula.

La documentazione suindicata, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Impresa o da persona munita di comprovati poteri di firma, dovrà essere allegata nella busta A Richiesta Amministrativa “Allegare Atto di costituzione o Mandato Collettivo in caso di RTI costituiti/GEIE/Consorzi”.

- 4) **Copia di un documento di identità del sottoscrittore di ogni dichiarazione**, che dovrà essere scansionato e allegato in formato PDF in corrispondenza dell'apposita Sezione/Richiesta Amministrativa ***“Allegare copia di un documento di identità, in corso di validità, del Legale rappresentante dell'Impresa o del suo Procuratore, ed eventuale procura per i Procuratori”***. Nei casi in cui tutta la documentazione presentata, nonché l'offerta venga sottoscritta da un Procuratore sarà necessario **produrre l'atto di procura (originale o copia conforme) attestante i poteri conferiti al procuratore che sottoscrive l'offerta, con sottoscrizione digitale del procuratore stesso**. In caso di RTI/G.E.I.E./Consorzio dovranno essere allegati i documenti dei rappresentanti legali o procuratori delle imprese riunite/consorziate.
- 5) **Ricevuta del versamento del contributo**: a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nei termini e con le modalità stabilite dall'Autorità stessa, da inserire come documento elettronico, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa o da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta come stabilito nel presente Disciplinare.

Il Codice CIG identificativo di gara è di seguito indicato, unitamente alla corrispondente quota a carico dell'Operatore Economico.

CIG n. [8842046F2C] Quota Operatore € 140,00

- 6) **Documento Integrativo di partecipazione**: il concorrente dovrà inserire nella “busta A” dedicata alla documentazione Amministrativa, la dichiarazione conforme al Modello (All.C). Il Documento integrativo di partecipazione **do**vrà essere debitamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante o da un Procuratore, avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. **In caso di RTI/G.E.I.E./Consorzio**, il suddetto documento, sottoscritto digitalmente da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura, **do**vrà essere prodotto:

1. **da tutte le imprese componenti il RTI/G.E.I.E./Consorzio** ordinario di concorrenti, sia costituiti che costituendi;

2. dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali esecutrici, in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016;

Il suddetto documento contiene attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, i dati del concorrente e la forma di partecipazione, l'accettazione delle modalità della procedura, nonché le ulteriori informazioni ivi indicate, tra le quali in particolare quelle relative a:

- le autodichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- in caso di RTI/G.E.I.E./Consorzi ordinari costituendi, l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire RTI/G.E.I.E./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria/capogruppo, che stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- in caso di RTI/G.E.I.E./Consorzi ordinari, la ripartizione delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata, raggruppanda, consorziata e/o consorzianda assume;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, le consorziate che fanno parte del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre.

- 7) **Garanzia provvisoria**, secondo quanto previsto dal presente disciplinare, da inserire nella busta A **sottoscritta digitalmente dal Garante e dal Legale Rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta come previsto nel presente disciplinare.**

Si precisa che, nel caso di mancanza di firma digitale da parte del garante, la fideiussione e l'impegno sottoscritte tradizionalmente dal legale rappresentante dell'istituto bancario, assicurativo o dell'intermediario finanziario, dovrà essere corredata da autentica notarile attestante poteri e qualità del firmatario, resa e sottoscritta digitalmente dal notaio.

- 8) **(Facoltativo) Impegno di un garante** (ove non sia già inserito all'interno della polizza fideiussoria relativa alla garanzia provvisoria di cui al precedente punto), **a rilasciare, nel caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria definitiva di cui al presente disciplinare, da inserire nella busta A.**
- 9) **(Per fruire dei benefici di riduzione della cauzione provvisoria) certificazione/i in possesso del concorrente, oppure, dichiarazione del Rappresentante legale**, circa il possesso, resa ai sensi del DPR 445/2000, da inserire, nella busta A, firmata/e digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Impresa o da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta come richiesto nel presente disciplinare.
- 10) **Solo in caso di ricorso al c.d. avvalimento, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione e della utilizzazione dei mezzi tecnici e/o economici per l'esecuzione dell'appalto, dovranno essere prodotti il DGUE dell'impresa ausiliaria - comprensivo delle dichiarazioni, del contratto di avvalimento e della documentazione come indicato nel presente Disciplinare al punto "Avvalimento" - sottoscritti digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Impresa ausiliaria o da persona munita di comprovati poteri di firma e corredata da documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Quanto sopra dovrà essere inserito nella busta A.**
- 11) **Schema di Accordo Quadro**, per accettazione integrale e incondizionata di quanto ivi contenuto, da inserire nella busta A, sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Impresa o da persona munita di comprovati poteri di firma.

- 12) **Security Policy** – per accettazione integrale e incondizionata di quanto ivi contenuto, da inserire nella busta A sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Impresa o da persona munita di comprovati poteri di firma (la cui procura sia stata prodotta).

La documentazione, di cui ai punti 11 e 12, in caso di RTI/G.E.I.E./consorzi ordinari non ancora costituiti, dovrà essere firmata digitalmente dal Rappresentante Legale o procuratore di tutti i componenti del RTI o consorzio.

In caso di RTI/G.E.I.E./consorzi ordinari già costituiti, la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal Rappresentante Legale o procuratore dell’Impresa mandataria.

In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art.45 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., dovrà essere firmata digitalmente dal Rappresentante Legale del consorzio.

10.2 BUSTA B – “OFFERTA ECONOMICA”

Ai fini della presentazione dell’Offerta Economica, il Concorrente deve, **a pena di esclusione**:

- compilare, il foglio *excel*- “**Modello di Offerta Economica**” comprensivo del foglio di riepilogo (All. G), allegato alla documentazione di gara, valorizzando per ogni sito aeroportuale ENAV i campi evidenziati di seguito specificati:
 - Nella colonna A è riportato l’elenco dei siti aeroportuali oggetto dell’appalto.
 - Nella colonna B sono riportate le quantità di container di tipo A per ogni sito aeroportuale.
 - Nella colonna C sono riportate le quantità di container di tipo B per ogni sito aeroportuale.
 - Nella colonna D, per ogni sito, dovrà essere indicato il costo unitario dei contenitori di tipo A comprensivo del trasporto e alla posa in opera.
 - Nella colonna E, per ogni sito, dovrà essere indicato il costo unitario dei contenitori di tipo B comprensivo del trasporto e alla posa in opera.
 - Nella colonna F dovrà essere indicato, per ogni sito, il costo complessivo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera dei container di tipo A e B per le quantità indicate per sito.

Tale importo, con riferimento alle colonne del Modello di Offerta Economica, risulterà dalla seguente formula:

$$(F) = (B) \times (D) + (C) \times (E)$$

Il totale finale formerà l’importo complessivo offerto.

Sempre nella colonna F alla riga 78 è necessario indicare il ribasso offerto in termini percentuali rispetto all’importo complessivo stimato di €1.588.000. Il “**Ribasso Offerto**” sarà applicato alle prestazioni contrattuali.

Tali valori consentiranno di calcolare il *Costo complessivo per trasporto+posa+fornitura dei container per Sito* e quindi il totale, ovvero il valore contrattuale delle prestazioni, in base alla somma degli importi ottenuti su tutti i siti.

L'inserimento dei valori offerti, per riga, consentirà quindi di calcolare l'importo complessivo ed il ribasso offerto rispetto all'importo stimato.

L'Offerta presentata si intende al netto dell'IVA.

Nel modello di offerta economica allegato al presente disciplinare, l'offerente dovrà inoltre indicare nelle caselle allo scopo evidenziate:

- *costi della sicurezza interna*, già compresi nell'offerta;
- *il costo della manodopera di tutte le risorse impiegate nell'appalto*, già compresi nell'offerta;
- *relativo CCNL applicato alle predette Risorse*.

L'Offerente, presentando l'offerta, assume l'impegno di mantenerla ferma per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle stesse.

L'”**Offerta Economica**”, espressa nel Modello di Offerta Economica, dovrà essere **sottoscritta digitalmente**:

- dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura/procuratore speciale dell'Impresa mandataria/Capogruppo in caso di R.T.I./Consorti/G.E.I.E. costituiti;
- dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura/procuratore speciale del Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016;
- dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura/procuratore speciale **di tutte le imprese raggruppande o consorziande**, in caso di R.T.I./G.E.I.E./Consorti ordinari di concorrenti di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 50/2016 non costituiti al momento della presentazione dell'offerta.

Il Modello di Offerta Economica, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal Rappresentante legale dell'Impresa, dovrà, a pena di esclusione, essere inserito (in formato digitale e anche cartaceo) nella busta B.

In caso di qualsiasi discordanza fra formato cartaceo e digitale sarà considerato prevalente il formato cartaceo quindi sarà presa in considerazione l'offerta presentata in formato cartaceo.

11 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le Dichiarazioni, il DGUE, il Documento Integrativo di partecipazione e l'offerta economica dovranno essere sottoscritti secondo le modalità stabilite nel presente disciplinare di gara e relativi allegati.

Le Dichiarazioni, il DGUE, il Documento Integrativo di partecipazione e la documentazione tutta dovranno essere presentati in lingua italiana.

Si precisa che, in caso di certificazioni o attestazioni rilasciate in lingua diversa dall'italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente e corredata da un documento di identità in corso di validità.

La documentazione presentata non verrà restituita, ma rimarrà agli atti di ENAV.

ENAV si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti.

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire a ENAV S.p.A. –Struttura Procurement– Via Salaria, 716 – 00138 ROMA, entro e non oltre il termine perentorio indicato nel bando di gara, **pena l'inammissibilità dell'offerta.**

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo dell'ENAV con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.

L'Offerta dovrà essere costituita da due buste, debitamente chiuse e non leggibili dall'esterno, pena l'esclusione dalla gara, contenenti quanto sopra specificato circa la **Parte A, la Parte B** della stessa offerta.

Sulle due buste sarà apposta, a pena di esclusione, rispettivamente la seguente dicitura:

· **PARTE A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

· **PARTE B - OFFERTA ECONOMICA**

oltre che, su ognuna di esse:

“GARA PER LA FORNITURA, TRASPORTO, POSA IN OPERA DI CONTAINER PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI SPECIALI SUL TERRITORIO NAZIONALE”

Offerente: (indicando la ragione sociale, l'indirizzo, il numero di telefono, di fax e di posta elettronica del concorrente e indirizzo pec)

Le buste così formate dovranno essere inserite in un unico plico, debitamente chiuso con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

All'esterno del suddetto plico dovrà essere apposta la seguente dicitura:

NON APRIRE “GARA PER FORNITURA, TRASPORTO, POSA IN OPERA DI CONTAINER PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI SPECIALI SUL TERRITORIO NAZIONALE”

Offerente: (indicando la ragione sociale, l'indirizzo, il numero di telefono, di fax e di posta elettronica e *pec* del concorrente)

L'offerta, così composta, dovrà essere inviata ad ENAV S.p.A. - Struttura Procurement - Via Salaria, 716 - 00138 ROMA.

Il suddetto unico plico potrà essere inviato alternativamente:

- a mezzo raccomandata o posta celere tramite il servizio di Poste Italiane;
- o mediante agenzia di recapito o corriere;
- o consegnato a mano, presso l'ufficio protocollo di ENAV, nelle giornate non festive dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 15.00 ed il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, fino al termine perentorio indicato nel presente disciplinare di gara.

Verranno esclusi i concorrenti nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura delle buste e del plico, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

12. RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Nel caso fosse necessario acquisire chiarimenti per la formulazione dell'Offerta, la relativa richiesta dovrà:

- essere **formulata in lingua italiana**,
- essere **sottoscritta dal legale rappresentante** o da un suo procuratore speciale e corredata dalla fotocopia di un valido documento d'identità del sottoscrittore. In caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore, i relativi poteri devono risultare da atto di procura allegato,
- pervenire ad ENAV **entro le ore 12:00 del giorno lunedì 6 Settembre 2021**.
- essere **inviata via pec** all'indirizzo procurement@pec.enav.it ed in cc a procurement.osp@pec.enav.it;

Le richieste di qualsiasi genere pervenute ad ENAV oltre il suindicato termine di scadenza non saranno prese in considerazione e/o ritenute valide ai fini della presente procedura.

Le risposte ai chiarimenti verranno pubblicate sul sito Enav.it entro **il 16 settembre 2021**.

13. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta entro e non oltre **le ore 12:00 del 30 settembre 2021, pena l'inammissibilità dell'offerta.**

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo dell'ENAV con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.

La tempestività della presentazione dell'offerta resta ad esclusivo rischio del concorrente.

Si precisa che la presentazione dell'Offerta costituisce vincolo per l'offerente e, pertanto, una volta scaduti i termini, l'offerente non potrà più ritirarla né recedere dalla stessa.

14. CRITERI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà a favore del prezzo più basso offerto, ex art. 95 del D. Lgs. 50/2016:

Sarà considerato il **Ribasso Unico offerto**, come determinato dalla compilazione del foglio *excel MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA* disponibile sul sito internet www.enav.it, per tutte le voci di fornitura.

Si fa presente che in caso di offerta recante un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.

ENAV si riserva:

- di procedere all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
- di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti idonea e conveniente, in relazione all'oggetto della procedura;
- la facoltà di interrompere la procedura in ogni sua fase e grado e di non procedere all'aggiudicazione, a proprio insindacabile giudizio, per motivi di ordine interno o di sola opportunità, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di sorta.

15. PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE PUBBLICHE E SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Partecipazione alle sedute Pubbliche

La prima seduta pubblica si terrà il giorno **1 Ottobre 2021** alle ore 10:00.

Rinvii o eventuali modifiche della data di svolgimento della prima seduta pubblica saranno comunicati tramite PEC agli indirizzi che saranno indicati in offerta.

Le date delle successive sedute pubbliche, le modalità di effettuazione delle stesse e/o eventuali comunicazioni relative alla procedura pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante pec all'indirizzo indicato dai concorrenti con almeno 3 giorni calendariali di anticipo rispetto alla data fissata.

In considerazione dello stato di emergenza, conseguito alla pandemia Covid-19, ed alle imprescindibili misure di contenimento della diffusione del *virus* da adottarsi negli ambienti di lavoro, le sedute pubbliche potranno non essere presenziali e, quindi, essere espletate in videoconferenza e gestite da remoto, mediante il collegamento alla piattaforma telematica di comunicazione Skype o *Microsoft Teams*.

In tal caso, per la partecipazione alla seduta sarà sufficiente la dotazione di un dispositivo collegato ad una rete *internet*, tipo *PC/tablet/smartphone*, equipaggiato con sistemi audio/video per collegarsi alla seduta pubblica.

Il collegamento sarà assicurato ad un solo soggetto, per ciascun offerente, quale Legale Rappresentante della società o suo delegato, previo invio di apposita richiesta di partecipazione. Ogni dettaglio per la partecipazione alla seduta pubblica da remoto sarà indicato nella relativa comunicazione di convocazione.

Fatta salva la possibilità di espletare le sedute pubbliche in videoconferenza e gestite da remoto, come indicato nel paragrafo che segue, in caso di sedute presenziali, il luogo della prima seduta pubblica sarà comunicata tramite PEC.

A tale seduta pubblica, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, potrà partecipare un rappresentante per ciascuno dei concorrenti purché munito, se diverso dal legale rappresentante, di apposita delega da questi rilasciata, corredata dalla fotocopia di un valido documento d'identità del delegante.

Svolgimento Operazioni di Gara

Una Commissione di gara verrà appositamente nominata da ENAV per l'esame e la valutazione delle offerte presentate.

Inversione delle fasi Procedimentali

Durante la prima seduta pubblica, in applicazione del disposto normativo di cui all' art. 133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, e con l'obiettivo di snellezza e rapidità amministrativa, la Commissione di gara procederà applicando l'istituto **dell'inversione procedimentale di esame delle offerte (cd. Inversione delle buste)**.

Ciò posto, verranno aperte e valutate prima le offerte economiche, quindi ad esito valutazione, solo successivamente si darà corso alla valutazione della documentazione amministrativa attinente alla verifica di idoneità dei concorrenti.

L'attività di verifica d'idoneità degli offerenti e quindi di valutazione della documentazione amministrativa, sarà svolta dalla Commissione - in applicazione del suddetto istituto- solo all'esito della graduatoria di gara, determinata secondo il criterio del prezzo più basso con le precisazioni di cui al successivo paragrafo "*Valutazione della documentazione Amministrativa*".

Prima seduta pubblica della Commissione

La gara sarà dichiarata aperta da una Commissione, appositamente nominata da ENAV, la quale, in applicazione dell'inversione delle fasi procedurali, procederà in seduta pubblica, nell'ordine:

- alla **verifica della tempestività** della ricezione delle offerte;
- alla apertura delle buste economiche ed alla stesura di una graduatoria sulla base del criterio del prezzo più basso.

Apertura e valutazione delle offerte economiche

Successivamente, **in seduta riservata**, la Commissione procederà:

1. all'esame e verifica delle offerte economiche presentate;
2. alla valutazione e congruità delle offerte, che in base ad univoci elementi, appaiano anormalmente basse, ex art. 97 del D.L.gs. 50/2016;
3. alla redazione della graduatoria provvisoria;
4. in caso di parità in graduatoria, si procederà in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985: a tal fine sarà inviata una richiesta di ulteriore miglioria sull'elemento prezzo.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta che presenterà il prezzo più basso ai sensi dell'art. 60 del Dlgs 50/2016

Resta fermo che in qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre.

Valutazione della documentazione Amministrativa

La Commissione al termine della redazione della graduatoria provvisoria procederà, in sedute riservate:

- alla valutazione e verifica della documentazione amministrativa nei confronti del **primo e del secondo concorrente in graduatoria**;
- alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. proponendo l'esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Resta inteso, che qualora il primo e/o il secondo concorrente in graduatoria, o altro concorrente scrutinato, collocatosi in utile posizione nella graduatoria, venisse escluso dalla procedura, la Commissione rideterminerà la graduatoria dando corso, se del caso, al ricalcolo della soglia di anomalia nonché alle ulteriori operazioni di scrutinio della documentazione amministrativa.

In esito alle operazioni di cui sopra la Commissione definisce la graduatoria e propone l'aggiudicazione al migliore offerente.

Soccorso istruttorio

In applicazione dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/16 la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanate mediante la procedura di soccorso istruttorio di cui al citato art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

Si rende noto che qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, ENAV si riserva la relativa valutazione nell'ambito delle successive procedure di gara indette da ENAV stessa ed aventi il medesimo oggetto, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, anche ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'articolo 68, R.D. n. 827/1924.

ENAV si riserva, altresì, di segnalare all'Autorità Giudiziaria l'eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso. ENAV provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, ENAV S.p.A. si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche di ufficio.

16. CAUSE DI ESCLUSIONE

Oltre a quanto previsto nel presente disciplinare e dalla normativa vigente, **saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:**

- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nella Specifica Tecnica e/o nello Schema di Accordo Quadro e/o in altri documenti parti integranti degli stessi;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte che non rispondano alle caratteristiche minime stabilite nella Specifica Tecnica e/o nello Schema di Accordo Quadro e/o in altri documenti parti integranti degli stessi

Saranno altresì esclusi:

- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci

a) comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

b) costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, ENAV S.p.A. si riserva di procedere, anche a campione a verifiche d'ufficio.

17. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri del Fornitore, che rimane unico e solo responsabile nei confronti di ENAV S.p.A. delle prestazioni subappaltate.

Il Concorrente deve indicare in fase di gara nel DGUE e nel Documento Integrativo di Partecipazione, le prestazioni che intende subappaltare, con la relativa percentuale.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'art. 105 del Codice.

18. ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

ENAV procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione, ai sensi degli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per quanto concerne la previsione di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, il termine viene fissato in **60** giorni.

Tale termine potrà essere prorogato con comunicazione di ENAV a tutti i Concorrenti.

ENAV si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida sempreché l'offerta sia considerata conveniente congrua ed idonea all'oggetto dell'appalto.

Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all'eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite da ENAV con le modalità di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/16.

Si precisa, inoltre, che ENAV si riserva di:

- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale;
- b) sospendere, re indire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- c) di non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;
- d) procedere ad interpellare, ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016, progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ENAV inviterà l'Aggiudicatario a produrre la documentazione di legge, occorrente ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione e per la stipula dell'Accordo Quadro.

L'aggiudicatario riceverà, pertanto, apposita comunicazione con l'invito a produrre, entro il termine che sarà indicato nella comunicazione, la documentazione, in originale o copia conforme, necessaria alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara ed in particolare:

1. “Dichiarazioni familiari conviventi”, resa dai soggetti indicati dall’art. 85 del D.L.gs.159/2011 e s.m.i. in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi;
2. dichiarazione di cui all’art.1 del D.P.C.M. 11.05.1991, n. 187 rilasciata dal Legale Rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000;
3. dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura;
4. cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel presente Disciplinare;
5. (*eventuale*) mandato collettivo speciale irrevocabile, con rappresentanza all’impresa capogruppo con l’indicazione specifica delle percentuali di esecuzione delle prestazioni che ciascuna impresa svolgerà. Il mandato collettivo speciale e/o l’atto costitutivo dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/G.E.I.E. o del Consorzio, al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate;
6. bilanci relativi agli ultimi tre esercizi finanziari chiusi approvati alla data di pubblicazione del bando, corredati della nota integrativa;
7. copia delle fatture relative al fatturato specifico, nella fornitura oggetto di appalto, degli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando;
8. certificazione di qualità in corso di validità secondo lo *standard* UNI EN ISO 9001 relativa a tutti i processi dell’organizzazione per attività inerenti a quelle oggetto dell’appalto.

ENAV si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta.

L’inottemperanza e/o l’esito negativo della verifica comporta la decadenza dall’aggiudicazione medesima e l’incameramento della garanzia provvisoria prestata in sede di offerta.

In tale contesto, ENAV, tra l’altro, si riserva di aggiudicare la procedura al concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare la documentazione precedentemente indicata mediante le stesse modalità.

Con l’Aggiudicatario verrà stipulato un Accordo Quadro, conforme allo Schema, di cui al presente Disciplinare.

Si precisa che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione diventerà efficace al buon esito delle verifiche.

19. STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO

All’aggiudicatario verrà inviato l’Accordo Quadro, secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con stipula elettronica mediante firma digitale.

L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà l’atto medesimo, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge, se non acquisito già nel corso della procedura.

L’aggiudicatario dovrà, inoltre, produrre una dichiarazione attestante gli **estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i**, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in

adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati.

Si rappresenta sin d'ora che in relazione agli obblighi previsti in materia di rimborso delle spese di pubblicazione del bando di gara sulla GURI e dell'estratto avviso di gara sui quotidiani, ai sensi dell'art. 216, co. 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Aggiudicatario, previa emissione, da parte di ENAV, della fattura completa della relativa documentazione attestante le spese sostenute, dovrà provvedere al pagamento con le modalità ed entro i termini previsti in fattura.

In caso di mancato pagamento, ENAV provvederà a trattenere l'importo corrispondente, sulla prima fattura utile emessa dal Fornitore, salvo l'applicazione degli interessi di legge maturati.

Ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si precisa che nell'Accordo Quadro non sarà contemplata la clausola compromissoria.

ENAV si riserva la facoltà di non addivenire alla stipula del contratto, anche in presenza di regolare aggiudicazione, per motivi di ordine interno o di sola opportunità, senza che il concorrente abbia alcunché a pretendere a qualsivoglia titolo.

20. VARIAZIONI INTERVENUTE IN CORSO DI GARA

Il Concorrente, nonché la sua eventuale ausiliaria, dovranno comunicare tempestivamente ad ENAV le eventuali variazioni contenute nel DGUE e nel Documento integrativo di partecipazione, producendo gli stessi documenti con le stesse modalità, ed evidenziando le variazioni intervenute.

In entrambi i casi, al fine di consentire ad ENAV di valutare la moralità professionale del concorrente ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. nr. 50/2016, si precisa che dovranno essere indicati tutti i provvedimenti di condanna passati in giudicato compresi quelli per cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del reato (quest'ultima, dichiarata dal giudice dell'esecuzione) di condanne revocate e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza.

La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata, in caso di R.T.I./G.E.I.E. e Consorzi da tutte le imprese componenti il R.T.I./G.E.I.E. o il Consorzio che abbiano subito le dette variazioni.

21. GDPR - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali, ENAV fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è, per le attività di rispettiva competenza, ENAV S.p.A. con sede in Roma, Via Salaria 716, 00138 Roma. Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e per chiedere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento la società potrà essere contattata ai seguenti indirizzi: ENAV S.p.A.: Via Salaria 716.

Finalità del trattamento:

- i dati forniti vengono acquisiti da ENAV per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche

dei concorrenti richieste per la partecipazione alla gara nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;

- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da ENAV ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti da ENAV potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Il trattamento dei dati verrà effettuato da ENAV S.p.A. in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale di ENAV S.p.A. che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza ad ENAV S.p.A. in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10/01/2008.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza dell'attività amministrativa, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, potranno essere pubblicati e diffusi tramite il sito internet www.enav.it, per le attività di rispettiva competenza.

Profilazione dei dati

I dati non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Diritti dell'interessato

Agli interessati del Trattamento vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15-20 del GDPR oltreché il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo.

Base giuridica del trattamento: Consenso dell'interessato ex art 6 GDPR

Acquisite, ai sensi del GDPR le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali ai fini della liceità dello stesso ex art. 6 del GDPR.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte di ENAV S.p.A. per le finalità sopra descritte.

22. LEGGE ANTIMAFIA

Le prestazioni, oggetto di appalto, sono sottoposte alle disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale di cui alla normativa vigente.

23. CONTROVERSIE

In caso di controversie, il Foro competente è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

24. INFORMAZIONI

La presente procedura non è in alcun modo vincolante per ENAV, pertanto, la pubblicazione del presente Disciplinare, la ricezione delle relative offerte ed ogni attività ad essa consequenziale non comportano alcun obbligo o impegno per ENAV, sia in ordine alla prosecuzione della procedura che nei confronti degli offerenti i quali non possono rivendicare alcun diritto e/o interesse al riguardo e/o in ordine al conferimento del contratto.

ENAV si riserva la facoltà di richiedere agli offerenti elementi a completamento oltrechè chiarimenti relativamente alle dichiarazioni ed alla documentazione presentata.

ENAV si riserva di interrompere la procedura in ogni sua fase e di non procedere all'aggiudicazione senza che possa essere avanzata dagli offerenti alcuna pretesa di sorta.

ENAV invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura a mezzo posta elettronica certificata presso l'indirizzo indicato dall'operatore economico, che ai fini della presente procedura, varrà come elezione di domicilio per il concorrente.

Ogni ulteriore comunicazione e/o variazione relativa allo svolgimento della procedura e/o alle attività propedeutiche alla partecipazione alla gara sarà comunicata sul sito ww.enav.it al giorno precedente rispetto ai termini previsti nel presente disciplinare.

L'Unità Organizzativa responsabile del procedimento in fase di affidamento è la Struttura *Procurement* di ENAV. Il Responsabile del Procedimento, in fase di affidamento, è il Responsabile della Struttura *Procurement*, Dirigente Giovanni VASTA (Tel. +39.0681661- Fax +39.0681662642).

RESPONSABILE PROCUREMENT

RUP IN FASE DI AFFIDAMENTO

F.TO GIOVANNI VASTA